

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00023/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Sidra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

- Assessorato Regionale Attività Produttive della Regione Sicilia non costituito in
giudizio;

Regione Siciliana Dipartimento Attività Produttive, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale,
domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Advanced Technology Solutions S.R.L., Cusumano S.r.l. Società Agricola, Tecnav
Systems S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n° 3200 del 28.11.2019 e dell'allegata graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda di finanziamento della ricorrente pur ammessa, non è inserita tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di complessivi punti 81/100;
 - b. Ove occorra di tutti i verbali istruttori e degli atti inerenti l'attribuzione dei punteggi, ivi compresa la convalida finale del punteggio da parte della Commissione, nella parte in cui all'odierna non sono stati attribuiti 13 punti da parte del referente tecnico e della stessa Commissione.
 - c. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;
- NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SIDRA SPA il 13\7\2020 :

- a. Nota del Dipartimento Attività Produttive n° Prot. n. 26562 del 24/06/2020, con cui si comunica che a seguito del riesame ordinato dal TAR in sede cautelare, alla proposta della ricorrente sono stati attribuiti (solo) ulteriori 3 punti, con punteggio complessivo di 84 punti (ALL. A);
- b. Nota del Dipartimento Attività Produttive del 15.6.2020 con cui si trasmette il verbale n° 41 dell'11.6.2020 (ALL. B);
- c. Del predetto verbale n° 41 dell'11.6.2020 (ALL. C),
- d. dell'allegata scheda di rivalutazione dell'esperto tematico con la motivazione del nuovo punteggio dell'11.6.2020 (ALL. D);
- e. dell'allegata scheda riepilogativa del punteggio dell'11.6.2020 (ALL. E)

- f. ove occorra, della nota prot. 19409 del 6/05/2019, con cui si trasmette l'ordinanza del TAR e si chiede di procedere al riesame del progetto (ALL. F),
 - g. il tutto ovviamente nella parte in cui la domanda di finanziamento della ricorrente (posizione n° 148 codice progetto 08CT3600000330) non è ammessa tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di complessivi punti 84/100;
 - h. Ove occorra della nuova e così rimodulata graduatoria, nella parte in cui al progetto della ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 84 punti.
 - i. nonché di ogni altro eventuale atto a ciò connesso, presupposto o consequenziale;
- NONCHE'

Per l'inserimento della ricorrente in posizione utile nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento di cui alla graduatoria finale del bando pubblico PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana-Dipartimento Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Vista la nota con la quale la difesa erariale ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorso per motivi aggiunti ha a oggetto il nuovo provvedimento adottato da

parte dell'amministrazione resistente, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 468/2020 di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al ricorso introduttivo ai fini del riesame, in relazione alla graduatoria definitiva redatta dall'Assessorato regionale delle attività produttive al fine di erogare contributi a valere sull'azione 1.1.5 del PO FESR 2014/2020 "sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala";

Ritenuto che:

- le censure dedotte con il predetto ricorso per motivi aggiunti presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in particolare, al criterio "*Composizione qualitativa della rete partenariale in termini di rappresentatività della filiera produttiva/ tecnologica*", in relazione al quale le sono stati attribuiti, dopo il riesame, n. 23 punti sui n. 25 disponibili, alla luce delle deduzioni di cui al predetto ricorso in ordine alla rilevanza della rete partenariale predisposta e in considerazione dell'ampia documentazione prodotta a supporto delle relative censure;
- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;
- va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 3 del D.D.G. n. 1349/5 del 14 giugno 2017 del resistente Assessorato (in atti), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi

(ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, di onerare parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, residuano ancora risorse per € 21.425.818,65, non utilizzate in quanto non sufficienti per finanziare in blocco il gruppo dei progetti ammissibili con punti n. 84/100;

- va conseguentemente confermato, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente già disposto, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare, che si fissa fin da ora alla c.c. del 9.12.2020, data in cui è già calendarizzata la trattazione del merito del ricorso introduttivo;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, ore di rito;
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' lo sottoscritto Avv. Carmelo Barreca, nato a Catania 4.2.1961, COD FISC BRR CML 61B04C351R, attesto e certifico ai sensi dell'art. 136 comma 2 ter CPA e 22 - 23 del CAD e delle leggi vigenti che la presente copia digitale della superiore ordinanza del TAR Sicilia Palermo è conforme al file originale nativo pdf sottoscritto digitalmente dai componenti del Collegio e da me estratto tramite PAT dal fascicolo informatico del TAR Sicilia Palermo nel ricorso n° 23/2020 RG. La presente superiore copia digitale pertanto rappresenta ad ogni effetto di legge una copia conforme della superiore ordinanza n° 932/2020. Catania li 24.9.2020

AVV. CARMELO BARRECA